REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI ALICE CASTELLO

Via Italia, 29 C.A.P. 13040 P. IVA: 00317490027 Tel. 0161/90113-90744 Fax 0161/90868
email: alice.castello@ruparpiemonte.it PEC: alice.castello@legalmail.it

Prot. n. Alice Castello, li

Spett.le
CONCESSIONARIO

PEC:

OGGETTO: **Invito alla procedura art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, e s.m.i. e art. 1 comma 2, lett.a) della Legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019.**

Codesta ditta è invitata a presentare l'offerta ed i relativi allegati.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Alice Castello (VC) – Via Italia, 29 - tel. 0161 90113 int.5
PEC: alice.castello@legalmail.it

OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria, accertativa e coattiva nel territorio del Comune di Alice Castello del Canone Unico Patrimoniale per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 ed eventuali sei mesi di proroga tecnica (art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016).
L'importo complessivo presunto della concessione, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta complessivamente ad € 15.000,00 oltre IVA.
L'affidamento non comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, come previsto dall'art 37 del Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.5 del 27/03/2021.
La gestione dei predetti servizi è affidata alla ditta affidataria che vi provvederà a propria cura e spese. L'affidatario per i servizi in concessione subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuta a provvedere con propri mezzi e strutture, in modo diligente e costante, al funzionamento ottimale del servizio.

Il corrispettivo a favore del Concessionario è riconosciuto ad aggio.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e art. 1 comma 2, lett.a) della Legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021, *sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.*

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'effettuazione del servizio viene compensata ad aggio, che sarà rapportato all'ammontare riscosso a titolo di Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 160/2019.
L'aggio si intende al netto dell'IVA.
Le spese di invio/notifica sono escluse dalla compartecipazione e, essendo di competenza esclusiva del concessionario (non soggette ad IVA), saranno riconosciute in fattura.
La percentuale di aggio posta a base di gara sugli importi lordi complessivamente riscossi è: aggio 40% (oltre IVA di legge) applicato alla previsione della riscossione del canone in argomento su approssimativi € 6.500,00 annui presunti;
L'aggio posto a base di gara è soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso e pertanto non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al valore percentuale posto a base di gara, né sono ammesse offerte per valore di aggio inferiori al 40% (oltre IVA di legge).

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dall'art,175 del D.Lgs 50/2016.

SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA

Soggetti ammessi a partecipare

L'operatore economico dovrà essere iscritto all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) **essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016** come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.
Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: "*ogni condotta comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria*" (*cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119*).
A seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione: "c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio".
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:
- comma 3, il quale afferma "l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,** se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";
- **comma 5, lett. b)**, secondo cui è escluso qualora "**l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**";

- **comma 5, lett. c-quater)** secondo cui è escluso qualora "**l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";**

b) essere iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

c) aver svolto nel triennio precedente l'esercizio in corso (per almeno 24 mesi) un servizio analogo alla gestione, accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale in almeno tre Comuni di pari classe o superiore a quella della stazione appaltante.

d) possedere un adeguato livello di copertura contro i rischi professionali;

e) possedere le risorse umane necessarie per eseguire i servizi in oggetto con un adeguato standard di qualità;

f) rispettare la vigente normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nonché disporre - nell'esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento sociale.

g) Possedere un fatturato minimo nel settore dei servizi in argomento non inferiore al corrispettivo a base di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi. Il requisito deve provarsi mediante la presentazione di apposita dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi di legge da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, concernente il fatturato globale e il suddetto fatturato minimo del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre (3) esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.

TRASMISSIONE OFFERTE: DOCUMENTI, TERMINI E MODALITÀ

Documentazione amministrativa richiesta

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

· **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato);

· **OFFERTA ECONOMICA** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato) contenente la percentuale di aggio inferiore rispetto all'aggio posto a base di gara.

L'aggio posto a base di gara è soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso e pertanto non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al valore percentuale posto a base di gara.

Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta prodotta dalla Ditta resterà vincolante per n. 180 centottanta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).

· **MODELLO DGUE;**

· **In caso di ricorso all'AVVALIMENTO,** si richiede:

_ contratto di avvalimento, da cui sia possibile desumere chiaramente il requisito oggetto del prestito, evidenziando tutti gli elementi che dimostrino che si tratta di un prestito effettivo e concreto (es. dati, riferimenti, individuazione precisa delle risorse). L'oggetto del contratto deve essere determinato o quanto meno agevolmente determinabile;

_ dichiarazione integrativa resa dall'ausiliaria, cioè dall'impresa che presta il requisito, e attestante la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale (es. assenza di condanne penali), il possesso del requisito prestato all'impresa ausiliata, nonché l'impegno, verso l'impresa che riceve il requisito e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione quanto necessario per soddisfare il requisito;

_ dichiarazione integrativa resa dall'ausiliata, cioè dall'impresa che riceve il requisito, contenente la dichiarazione di volersi avvalere, per la dimostrazione di un requisito di capacità economico

finanziaria o di capacità tecnico-professionale, di quanto messo a disposizione dell'impresa ausiliaria.
La mancata produzione della documentazione richiesta in caso di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili.

Modalità e termini di trasmissione offerta
La Ditta dovrà trasmettere al Comune di Alice Castello, entro e non oltre le **ore 14:00** del giorno **mercoledì 30/03/2022** mediante PEC un plico il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico.

STIPULA DEL CONTRATTO
In virtù del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione ed informazioni a mezzo posta elettronica certificata;
b) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non viene ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto;
c) Al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 110 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante farà ricorso alle procedure ivi previste al fine di stipulare nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio;
d) È escluso il ricorso all'arbitrato;
e) si precisa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Fontanetto Po esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alice Castello;
f) i dati raccolti saranno trattati ex regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Il responsabile del trattamento dei dati è il RUP; il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Raffaella Ghigo, Responsabile dei Servizi Finanziari.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di legge.
L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro la data di scadenza indicata via PEC ed allegando i seguenti documenti:
- Offerta economica;
- Capitolato prestazionale firmato e sottoscritto;
- DGUE;
- Dichiarazione di partecipazione;
cui vanno aggiunti, in caso di ricorso ad avvalimento,
- contratto di avvalimento, da cui sia possibile desumere chiaramente il requisito oggetto del prestito, evidenziando tutti gli elementi che dimostrino che si tratta di un prestito effettivo e concreto (es. dati, riferimenti, individuazione precisa delle risorse). L'oggetto del contratto deve essere determinato o quanto meno agevolmente determinabile;
- dichiarazione integrativa resa dall'ausiliaria, cioè dall'impresa che presta il requisito, e attestante la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale (es. assenza di condanne penali), il possesso del requisito prestato all'impresa ausiliata, nonché l'impegno, verso l'impresa che riceve il

requisito e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione quanto necessario per soddisfare il requisito;
- dichiarazione integrativa resa dall'ausiliata, cioè dall'impresa che riceve il requisito, contenente la dichiarazione di volersi avvalere, per la dimostrazione di un requisito di capacità economico-finanziaria o di capacità tecnico-professionale, di quanto messo a disposizione dell'impresa ausiliaria.
- DGUE di ciascuna impresa ausiliaria;
La mancata produzione della documentazione richiesta in caso di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili.

Il Responsabile del Serv. Finanz.
Raffaella GHIGO

(Documento Firmato Digitalmente)

All.1) Incassi ultimi 3 anni